



COMUNE DI SILVI

Ordinanza N. 28 del 01/05/2020

PROPOSTA N.ro 40 dell'Area AREA MANUTENZIONI - PATRIMONIO - ECOLOGIA Ufficio SERVIZIO MANUTENZIONI - PATRIMONIO - ECOLOGIA

OGGETTO: Emergenza COVID 19 - Revoca Ordinanza n. 24 del 03 aprile 2020: apertura Cimitero Comunale dal 04.05.2020

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui e' stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020: recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza Sindacale - Comune di Silvi n. 24 del 03.04.2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente Giunta Regione Abruzzo n. 50 del 29.04.2020;

Considerato che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica a livello locale indica una chiara tendenza al contenimento del contagio e quindi risulta possibile prevedere misure di alleggerimento delle restrizioni in e tra queste quella relativa alla frequentazione del cimitero comunale;

Ritenuto quindi, proprio in considerazione del miglioramento del quadro epidemiologico, di poter disporre la revoca della sopra richiamata ordinanza n. 24 del 03.04.2020, consentendo anzitempo l'accesso dei visitatori al cimitero cittadino, seppur mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento;

ORDINA

la **REVOCA** della propria **ORDINANZA n. 24 del 03 aprile 2020**

l'APERTURA al pubblico del CIMITERO COMUNALE dal 04.05.2020, tutti i giorni, incluso festivi, nella seguente fascia oraria:

mattino dalle ore 8,00 alle ore 13,00;

l'APERTURA alle Imprese per la Esecuzione di Interventi Edili, previa autorizzazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00;

l'APERTURA alle Aziende florovivaistiche e ai negozi di fiori per la sistemazione delle tombe, a richiesta delle famiglie e dei parenti dei defunti, con ingresso contingentato, previa Autorizzazione del Servizio Cimiteriale, dal lunedì alla domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,00;

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

per l'accesso al Cimitero Comunale è:

obbligatorio indossare la mascherina protettiva eccetto soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

consigliato l'uso di guanti;

è fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di metri 1 (uno) da altre persone;

è vietato l'assembramento;

DISPONE

che alle OPERAZIONI di TUMULAZIONE e/o ESTUMULAZIONE potranno assistere solo i familiari e/ conoscenti del defunto fino ad un massimo di 10 persone oltre agli operatori della Ditta di ONORANZE FUNEBRI incaricata del trasporto della salma, di un Ministro di Culto e del Necroforo;

che per le attività correlate alla gestione della Chiesa posta all'interno del Cimitero potrà intervenire solo personale ecclesiastico: un solo Ministro di Culto per volta (non è consentita la Celebrazione di Messe, altre celebrazioni liturgiche, riunioni di preghiera);

che durante i giorni feriali "dal lunedì al venerdì" è consentito l'accesso al Cimitero Comunale da parte delle ditte incaricate per le attività di manutenzione ordinaria, pulizia e interventi di manutenzione straordinaria;

che l'accesso al Cimitero Comunale è consentito tutti i giorni, incluso festivi, da parte degli operatori del Comune di Silvi, delle ditte incaricate della gestione di servizi comunali e della attività commerciale fiorista;

che per l'esecuzione interventi edili all'interno del Cimitero Comunale: realizzazione di nuovi loculi, ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, le ditte esterne dovranno presentare Istanza di Autorizzazione inviata a: Servizio Cimiteriale, Ufficio Tecnico Viale Po, Silvi: tel. 085.9357332, e mail: protocollo.generale@pec.comune.silvi.te.it; e per conoscenza a e mail: segreteria.manutentivo@comune.silvi.te.it;

Dispone inoltre:

- che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Silvi (TE);
- la massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione Radio - Televisiva;
- la notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, a:
Prefettura Teramo protcivile.prefte@pec.interno.it;
Comando Carabinieri Silvi stte3262a0@carabinieri.it;
Polizia Locale poliziale@pec.comune.silvi.te.it
Area MPE Comune di Silvi carlo.durante@pec.comune.silvi.te.it;

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

F.to Il Sindaco del Comune di Silvi

Dott. Scordella Andrea

SILVI, li 01/05/2020

Il Sindaco
Dott. SCORDELLA ANDREA